

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

### 7° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1972

Presidenza del Presidente TOGNI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Seguito della discussione e rinvio:

« Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche »  
(499):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 145, 147, 150 e <i>passim</i>
ABENANTE . . . . .	145, 146, 148 e <i>passim</i>
ALESSANDRINI . . . . .	147
CROLLALANZA . . . . .	147, 149
LA PENNA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici . . . . .	147, 149, 156 e <i>passim</i>
MADERCHI . . . . .	150, 157, 158
MAZZEI . . . . .	148, 149
NOÈ . . . . .	146, 148, 149
SAMONÀ . . . . .	146, 148, 157 e <i>passim</i>
SANTALCO, relatore alla Commissione . . . . .	145, 147 149 e <i>passim</i>

##### Discussione e approvazione:

« Proroga dei termini per l'esecuzione delle opere di costruzione del canale Milano-

Cremona-Po » (691) (D'iniziativa dei deputati Lombardi Giovanni Enrico ed altri)  
(Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, relatore alla Commissione Pag. 138	139, 140 e <i>passim</i>
ABENANTE . . . . .	142, 143, 144 e <i>passim</i>
ALESSANDRINI . . . . .	140
CEBRELLI . . . . .	140
LA PENNA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici . . . . .	142, 145
MADERCHI . . . . .	143
MAZZEI . . . . .	144
NOÈ . . . . .	139
RIPAMONTI . . . . .	138, 139, 140 e <i>passim</i>
SAMONÀ . . . . .	142

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

SALERNO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**IN SEDE DELIBERANTE****Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Proroga dei termini per l'esecuzione delle opere di costruzione del canale Milano-Cremona-Po** » (691), **d'iniziativa dei deputati Lombardi Giovanni Enrico ed altri** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dei termini per l'esecuzione delle opere di costruzione del canale Milano-Cremona-Po », d'iniziativa dei deputati Lombardi Giovanni Enrico, Beccaria, Andreoni, Artali, Borghi, Botta, Bucalossi, Buzi, Carenini, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Giomo, Granelli, Marzotto Caotorta, Mazzotta, Micheli Pietro, Miroglio, Morini, Mosca, Pensa, Rognoni, Russo Vincenzo, Sangalli, Sisto, Stella, Tesini, Truzzi, Vaghi, Zaccagnini, Zamberletti, Zaffanella e Zanibelli, già approvato dalla Camera dei deputati, su cui riferirò brevemente io stesso.

Il presente disegno di legge, che riguarda la proroga del termine fissato al 31 dicembre 1972 dall'articolo 9 della legge n. 1549 del 10 ottobre 1962, per l'esecuzione delle opere di costruzione del canale Milano-Cremona-Po, è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

L'articolo 9 della legge del 1962, cui si riferisce l'articolo unico del disegno di legge, stabilisce: « I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere previste dalla presente legge e dalla legge 24 agosto 1941, n. 1044, nonché i termini per le relative procedure espropriative, sono fissati al 31 dicembre 1972. Alla stessa data sono prorogati i termini di cui alla legge 10 agosto 1955, n. 102 ».

Si tratta, quindi, di prorogare ulteriormente tali termini.

La 5ª Commissione ha espresso parere favorevole al disegno di legge. Non ho altro da aggiungere.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**RIPAMONTI**. Onorevole Presidente, esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge. Non posso però non rilevare che nel programma economico 1966-1970 era prevista la destinazione di risorse per un ammontare di 50 miliardi al sistema della navigazione interna e che tale indicazione programmatica non ha trovato attuazione nello stesso periodo. Nè in questo articolo vi è alcuna previsione di finanziamento di un'opera la cui prima progettazione risale al 1917.

In attesa che venga finanziato il canale navigabile per il collegamento di Milano col mare, intendo proporre, se è possibile, di aprire un dibattito in questa sede sul sistema della navigazione interna, che interessa, è vero, l'Italia settentrionale in particolare, ma certamente inciderà positivamente anche sui collegamenti con le zone del Mezzogiorno.

Desidero ricordare che in proposito, or sono tre legislature, vennero presentati alcuni ordini del giorno nel corso dei dibattiti svoltisi presso la Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati e che, come Ministro, ella, onorevole Presidente, convenne sull'opportunità di affrontare in modo globale il problema dei trasporti e in particolare quello della navigazione interna.

Solo attraverso un dibattito parlamentare, penso, si potrà varare una legge per il finanziamento di un'opera che favorirebbe lo sviluppo economico anche delle zone del Mezzogiorno, oltre che delle zone depresse delle province di Milano e Cremona.

Con la legge 10 ottobre 1962, n. 1549, si è introdotta la procedura prevista dalla legge n. 167 per la formazione dei prezzi delle zone industriali localizzate lungo il canale. Ritengo inoltre che in base all'ultima legge di riforma della casa — mi riferisco alla legge 22 dicembre 1971, n. 865 — dovrebbero per analogia trovare applicazione le nuove modalità di definizione dell'indennità di espropriazione.

Un'ultima osservazione: con la proroga dei termini, mantengono validità i piani elaborati dai comuni interessati, che sono inseriti in un piano generale di utilizzazione da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici su

8<sup>a</sup> COMMISSIONE7<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1972)

proposta del Consorzio del canale navigabile, approvazione questa che dopo dieci anni dall'entrata in vigore della legge non è ancora intervenuta.

Ecco perchè, non prevedendo che la macchina burocratica possa accelerare i tempi, siamo favorevoli alla proroga dei termini al 31 dicembre 1977 e ci auguriamo che il Ministro proceda rapidamente alla approvazione del piano generale per consentire un coerente collegamento tra la realizzazione della grande infrastruttura e l'esigenza di decongestionare talune zone del nord di Milano, nonchè di concentrare gli insediamenti industriali lungo il canale. Noi riteniamo che debba essere agevolato il decentramento degli insediamenti industriali dalle zone a nord di Milano verso il sud della provincia e verso la zona di Cremona. Ciò in vista anche delle indicazioni che verranno dalla Commissione per lo studio dei problemi dell'ecologia del Senato e delle future norme che non dovrebbero consentire oltre la permanenza di insediamenti industriali in talune zone del nord della provincia di Milano, dove l'inquinamento è giunto ormai a livelli intollerabili.

Per questi motivi propongo che vengano mantenuti i termini previsti dall'articolo unico.

**P R E S I D E N T E**, *relatore alla Commissione*. Il senatore Ripamonti che, in sostanza, è favorevole al disegno di legge, pur considerandolo come un rimedio *in extremis* per non pregiudicare l'attuazione di un'opera di estrema importanza, chiede che sui problemi della navigazione interna si svolga un dibattito, ai fini di chiarire meglio la politica fluviale, la politica dei trasporti nelle acque interne e per affrettare le decisioni che dovrebbero indicare il finanziamento necessario.

Faccio presente che possiamo seguire due strade: invitare il Ministro dei lavori pubblici a riferire in Commissione, oppure presentare, ad esempio, una mozione in Assemblea per una discussione in quella sede.

**R I P A M O N T I**. In base al Regolamento, la Commissione può sempre invitare

il Ministro a riferire su un determinato argomento.

**P R E S I D E N T E**, *relatore alla Commissione*. Anzitutto penso che dobbiamo approvare il disegno di legge.

**N O È**. Onorevole Presidente, io sono d'accordo che si faccia un dibattito sul problema; però, per renderlo più generale, vorrei che intervenisse anche il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Non mi dichiaro contrario al provvedimento, perchè ormai l'opera è avviata, ma ho avuto sempre serie perplessità sulla scelta della via Adriatico-Cremona per raggiungere Milano, perchè in alternativa c'era la via che da Mantova risaliva la Valle padana con un canale il quale richiedeva solo alcuni metri cubi al secondo e assicurava la navigazione per 365 giorni all'anno.

In proposito, vorrei riferire che, trovandomi a Ravensburg in Germania, per il discorso sulla galleria ferroviaria dello Spluga, che sarebbe il primo collegamento a bassa quota attraverso le Alpi, furono i tedeschi ad affermare: « avremo nel futuro una navigazione che arriverà fino al lago di Costanza; vediamo dalla vostra parte dove si potrebbe arrivare per effettuare un trasporto di *containers* con un tratto di ferrovia relativamente breve ». Venne spontaneo di rispondere che vi era un progetto di idrovia che avrebbe attraversato la parte superiore della Valle padana. Ecco che un porto all'estremità nord del lago di Como si verrebbe a trovare nei pressi del portale sud del tunnel ferroviario dello Spluga, e quindi in una posizione ideale.

Una possibilità di questo genere non è stata considerata perchè il confronto fra le due vie d'acqua non s'è fatto. Anche per questo chiederei che il dibattito avvenisse con l'intervento del Ministro dei trasporti e che fosse globale, perchè solo in questo modo si potrebbero valutare tutti i fattori del problema.

Spiego il perchè della mia perplessità. Il Po aveva una portata di magra nel 1921, quando fu concepito l'alveo di magra, di 400 metri cubi al secondo. Oggi, con i prelievi che

8ª COMMISSIONE

7º RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1972)

lo sviluppo generale ha reso necessari, questi metri cubi sono scesi a 300, tanto è vero che tutte le sezioni minime che erano state previste devono essere modificate: i natanti non ci passano più. Questo dimostra che il confronto sarebbe stato auspicabile.

**C E B R E L L I .** Finalmente anche da parte di qualche senatore democratico cristiano si sente il bisogno di un dibattito approfondito sul problema della navigazione interna. Meglio tardi che mai! Certo noi non possiamo non rilevare un enorme ritardo nel discutere la politica dei trasporti e in particolare delle idrovie, con tutte le implicazioni che esse hanno.

Dire che un'idrovia che porti il centro della Lombardia, il centro, diciamo pure, dell'Italia settentrionale al mare, è una via di collegamento con il Sud e di conseguenza uno strumento per lo sviluppo del Sud, è un discorso mistificante. Se inseriamo invece la questione dell'idrovia nel problema più generale dei trasporti e questo a suo volta all'interno di una programmazione democratica, di una politica di piano, allora il discorso diventa corretto e in questa direzione si potrà esprimere la volontà politica del Parlamento e del Governo...

**R I P A M O N T I .** Abbiamo sempre presentato ordini del giorno in tal senso.

**C E B R E L L I .** Gli ordini del giorno sono stati presentati. Ma mancava la volontà politica da parte del Governo, questo è il punto!

Atteniamoci, comunque, soltanto a quanto poc'anzi hanno dichiarato il senatore Ripamonti e il senatore Noè, per convenire tutti assieme che effettivamente, su questo problema, si è parlato molto, ma non si è fatto niente. Sono passati dieci anni. In questo periodo che cosa è avvenuto?

Vi era una legge che stabiliva che il finanziamento doveva pervenire per il 60 per cento dallo Stato e per il rimanente 40 per cento dagli enti locali. In questi dieci anni è stato attuato il finanziamento del 40 per cento da parte degli enti locali e, bisogna dire, con grossi sacrifici; il 60 per cento che do-

veva invece pervenire dallo Stato è rimasto una promessa. A tutt'oggi si è costruito il ponte Cremona-Po e 8 chilometri di canale con i 7 miliardi di residuo da parte del Consorzio, senza che lo Stato sia intervenuto in minima misura. In altri termini, è sorta una cattedrale in un deserto per quanto riguarda la programmazione, i trasporti e via dicendo. Ma c'è qualcosa di più sulla quale dobbiamo fare delle valutazioni.

Perchè il Governo non è intervenuto? Ci sarà pure una risposta! Forse perchè non voleva la soluzione di questo problema? Forse perchè doveva pensarci? Niente di tutto questo: la risposta è più semplice. Il Governo non è intervenuto perchè ci sono i grossi interessi da tutelare, quelli cioè dei proprietari di aree da espropriare. Tutto è fermo di fronte a questo problema. Ecco un aspetto ulteriore della volontà del Governo, perchè tutti sapete dei ricorsi che sono già *in itinere* in ordine alla questione degli espropri. Se il problema fosse stato affrontato secondo un ordine democratico, facendo richiamo alle leggi vigenti, ma soprattutto con un intervento particolare, i terreni si sarebbero potuti celermente espropriare e vendere al prezzo urbanizzato e da questa operazione si sarebbero potuti ricavare i fondi per gli ulteriori finanziamenti di parte dell'opera stessa. E il Governo, forse, avrebbe potuto fare a meno di intervenire con un suo diretto finanziamento.

Ecco perchè al centro di tutto c'è la volontà politica sulla quale bisogna far luce. E sono d'accordo sulla necessità di una discussione più organica in materia di trasporti, di programmazione, quindi sulla necessità di capire bene la funzione di questi canali. Ho sentito due interventi, prima del mio, che rivelano due posizioni diverse nel loro contenuto; e ciò perchè ritorna ancora in discussione tutta la questione del canale Nord e del canale Sud. Ora, anche su questo terreno dobbiamo cercare di comprenderci. Perchè salta fuori tale questione? Certamente ci saranno interessi particolari, valutazioni diverse; ma la verità è che dopo dieci anni siamo ancora di fronte a questo duplice problema del canale Nord e del canale Sud perchè non c'è un

punto di riferimento che sappia risolvere la problematica. E un punto di riferimento non può essere che il discorso generale sui trasporti nell'ambito della programmazione, senza la quale in alta Italia continueremo a star fermi e a polemizzare all'interno delle stesse regioni tra Sud e Nord.

Venga, quindi, il Ministro dei trasporti a discutere in Commissione di tali questioni. Ed io inserirei il problema specifico in quello più generale dei trasporti e della programmazione con una finalità precisa, che è quella dell'assetto del territorio, quella della difesa dell'ambiente. Ha fatto bene il collega Ripamonti a richiamare questo aspetto. La valorizzazione delle risorse è un altro grosso problema, dal quale discende l'esigenza di dare una funzione alla Regione. Da due anni a questa parte esiste l'ordinamento regionale; quindi dobbiamo dare alla Regione la possibilità non solo di esprimere un proprio parere ma di intervenire come protagonista attiva nel discorso più generale della programmazione, della definizione delle strutture dei trasporti, quindi nella soluzione del problema investito dal disegno di legge.

Anche qui, però, incontriamo difficoltà, perchè sapete tutti come si è svolto il dibattito alla Camera dei deputati, dove abbiamo presentato un emendamento relativo alla presenza di tre delegati della Regione nel Consorzio e ci è stato risposto: vedremo dopo!

Di fronte a certe questioni, mi sembra che il nostro Gruppo, per essere coerente nella sua posizione, non possa che esprimersi in questi termini: non voteremo la proroga, ma ci asterremo, dicendo: facciamo in modo, soprattutto l'Esecutivo faccia in modo, che in questi cinque anni si possano affrontare e risolvere tutti i problemi che abbiamo indicato. Solo a quel momento daremo un giudizio positivo.

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. Certamente, tutto quello che è stato detto sottolinea l'importanza dell'opera la quale, oltre ad innovare non poco nel sistema dei trasporti, riguarda una delle zone più ricche di produzione, e di scam-

bi, che esistono nel nostro Paese, con tutti i riflessi che ne derivano anche per l'Italia meridionale.

Vorrei pregare i colleghi di considerare che ci troviamo di fronte ad un bivio: o approviamo questo modesto disegno di legge, oppure non l'approviamo, perchè anche una eventuale modificazione significherebbe superare la scadenza dei termini. Tutti abbiamo accolto, a quanto pare, il giusto suggerimento del senatore Ripamonti, cioè di approfondire la questione sotto tutti gli aspetti, compreso quello della realtà regionale. Ed io debbo dire che, nel rileggere la legge n. 1549, ho notato che essa, al pari di tante altre, è ormai superata, nel senso che non è aggiornata con l'attuale ordinamento regionale. D'altra parte, è anche vero che non è possibile affrontare ora un argomento di questo tipo.

Se siete d'accordo, mi farò parte diligente per rendere possibile al più presto una discussione su tutta la politica dei trasporti, e in modo particolare per quanto attiene all'argomento al nostro esame, con il Ministro dei lavori pubblici e con quello dei Trasporti; ma per il momento vi pregherei di limitarvi ad esprimere il vostro parere per quanto concerne l'approvazione del disegno di legge in discussione, il quale propone soltanto, senza entrare nel merito, di prorogare i termini che scadono il 31 dicembre.

**ALESSANDRINI**. Sono stato relatore del disegno di legge sul canale Milano-Cremona-Po. È inutile fare il processo al passato: allora l'ordinamento regionale non c'era e non si poteva parlare di Regione. È assurdo pensare che si possano aggiornare tutte le leggi che esistono nel nostro Paese e adeguarle alle Regioni; a meno che qualcuno non possieda doti miracolistiche, che noi modestamente non ci sentiamo di avere.

Il problema del canale Mincio-Ticino è venuto dopo e si presentava con aspetti particolari. Il collega Noè ha sostenuto che può essere una soluzione valida: può darsi, però faccio osservare che il canale Mincio-Ticino è sostenuto da Verona, Vicenza e Padova; passa attraverso la zona più industrializzata d'Italia: e questo è un fatto positivo, ma an-

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1972)

che negativo per certi aspetti, perchè evidentemente le sue sponde non possono avere quella ulteriore industrializzazione che si pensava, invece, di trasferire a sud della Lombardia.

Concludo questo mio breve intervento col dire: si approvi questo disegno di legge e poi si esamini, una volta per sempre, traendone conclusioni concrete (come del resto tutti avete chiesto), il problema dei trasporti in generale. Rivediamo il problema alla luce della nuova tecnica, ma intanto non fermiamo nulla, perchè 8 chilometri di idrovia già esistono.

**S A M O N A** . Vorrei dire che in questo caso s'impone uno strumento urbanistico interregionale, concepito, in sostanza, come una specie di federazione tra le Regioni interessate, fino a quella di Venezia. Tutta la pianura padana dovrebbe essere organizzata in modo da capire qual è il rapporto tra l'idrovia e il settore agricolo. È un problema molto delicato per gli ambienti in generale, ma per questo in particolare; e l'esame del rapporto tra tale struttura e la viabilità ordinaria è un discorso che investe moltissime zone, il cui assetto dovrà essere studiato seriamente. Pure gli espropri possono essere regolati, anche nella loro estensione, da un piano. È assurdo fare un consorzio senza un piano riguardante tutta la zona interessata. Un piano è assolutamente indispensabile!

**A B E N A N T E** . Noi non accettiamo il ricatto permanente della maggioranza che con il pretesto dell'urgenza (e molte cose ci si fanno arrivare solo all'ultimo momento) si rifiuta di adeguare le leggi alle nuove realtà organizzative e istituzionali dello Stato, così come è concepito dalla nostra Costituzione.

La considerazione delle esigenze delle Regioni non è una questione solo formale, è anche sostanziale. Come si può parlare di una via di trasporto, quale il canale navigabile Milano-Cremona-Po, avulsa dai problemi dell'assetto territoriale delle Regioni interessate? È nel quadro regionale che bisogna scegliere il canale a monte o a valle!

Inoltre, noi non possiamo continuare ad andare avanti dicendo che non sono stati

utilizzati i soldi per le idrovie. Io so (il Sottosegretario mi potrà smentire) che è all'esame del CIPE un piano generale delle idrovie. A Napoli qualcuno già va dicendo che è stata adottata l'idea di finanziare un canale navigabile Volturno-Sarno, in relazione ad un nuovo porto commerciale che dovrebbe sorgere sul Volturno. Noi le chiediamo, onorevole Presidente, come opposizione — ed anche come Commissione — (torniamo sempre al vecchio discorso), in qual modo possiamo esercitare il nostro diritto di essere informati e di controllare gli atti dell'Esecutivo. Discutiamo su un disegno di legge per il quale è mancato il necessario collegamento con le Regioni; inoltre, manca il piano generale relativo alle zone interessate, che ci viene sottoposto mentre un programma generale per le idrovie si sta elaborando presso il CIPE. Non è vero che dobbiamo prorogare subito la vecchia legge. I termini possono scadere, e noi li prorogheremo il 20 gennaio. Non succede niente se discuteremo e approveremo la proroga dopo che i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e dell'aviazione civile ci avranno dato un quadro d'insieme della materia.

Desidero ricordare in questa occasione che esiste una grossa questione, che esula dalla materia in esame, ma che riguarda gli espropri. A Napoli e in altre province italiane, oggi, da parte degli amministratori, vi è difficoltà ad avviare opere pubbliche, perchè non si riesce a sapere con sicurezza se bisogna applicare le norme per l'esproprio della cosiddetta legge di Napoli, o quelle della legge n. 865.

**L A P E N N A** , sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Questo in relazione al parere del Consiglio di Stato?

**A B E N A N T E** . Sì, e vorrei esortarla a promuovere le opportune iniziative per dare certezza a tutti gli amministratori perchè una delle remore alle opere, oggi, è anche nella mancanza di un'interpretazione autentica.

**P R E S I D E N T E** , relatore alla Commissione. Il senatore Abenante mi ha fatto,

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1972)

nel fervore del suo intervento, una domanda che non posso lasciar passare inosservata. Egli ha chiesto: come possiamo noi dell'opposizione esercitare il nostro diritto...?

A B E N A N T E . .. quando mancano i necessari elementi di conoscenza?

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* L'opposizione ha tutti i mezzi regolamentari per esercitare il suo diritto! Ha la possibilità di intervenire nelle discussioni, sia in Commissione che in Assemblea, e di fare tutte le proposte che ritiene utili, le quali, secondo Regolamento, sono messe o no in votazione. In questa Commissione le proposte utili e ragionevoli vengono accolte. La Commissione può chiedere l'intervento dei Ministri. Avete ancora altri mezzi: l'interrogazione, l'interpellanza e la mozione.

In questo caso c'è da esaminare un disegno di legge che ha uno scopo ben determinato. S'è già detto che faremo un dibattito ampio sui problemi idroviari, il che dovrebbe evitare che si continui a spaziare su tutta la politica dei canali di navigazione interna. Ci riserviamo di intervenire tutti in quella discussione che si dovrà fare e che vorremmo fare con l'intervento dei Ministri competenti. Nonostante questo, la discussione non trova limitazione alcuna. Come giustificare, quindi, un domanda del genere?

M A D E R C H I . Onorevole Presidente, il collega Abenante ha posto un problema di correttezza nei rapporti tra il Governo e la opposizione. C'è la necessità dell'opposizione di essere tempestivamente informata degli atti che il Governo compie, sulle sue intenzioni e decisioni. Questo era il senso della richiesta del senatore Abenante, alla quale si associa tutto il Gruppo comunista. Dobbiamo quindi respingere la sua risposta e chiediamo che la Commissione si dichiari per il mantenimento dei rapporti di correttezza tra Governo e opposizione.

R I P A M O N T I . Non mi pare sia il caso di drammatizzare con affermazioni di questo genere.

Il Presidente si è riferito alla mia proposta, che, a mio avviso, dà modo alla maggioranza e all'opposizione di conoscere e controllare l'azione dell'Esecutivo.

Quando abbiamo affermato l'esigenza, approvato questo disegno di legge, di avviare un dibattito in Commissione sul sistema dei trasporti, con particolare riferimento al sistema dei canali navigabili, abbiamo fatto una richiesta che pone la Commissione in grado di controllare l'azione e le intenzioni dell'Esecutivo. È questo lo strumento attraverso il quale si esercita il controllo da parte del Parlamento sull'attività del Governo.

Penso che la Commissione possa convenire unanimemente sull'opportunità della proposta da me avanzata.

Pregherei intanto i colleghi di voler approvare il disegno di legge in esame, perchè ad esso sono collegati termini che scadono per quanto attiene alla validità dei piani di esproprio delle aree per l'attuazione delle zone industriali.

Poichè da parte socialista e comunista si è manifestata l'intenzione di portare avanti la politica di formazione di tali zone mediante la espropriazione delle aree, credo che l'approvazione del disegno di legge rappresenti la espressione di una volontà politica unanime all'interno della Commissione.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* A quanto detto prima dovrei aggiungere che tutti hanno il diritto di rendersi promotori di iniziative legislative. Perchè mai, allora, se il problema aveva tanta rilevanza, non è stato presentato dall'opposizione un disegno di legge prima di questo o diverso da questo?

Oggi come sempre abbiamo all'ordine del giorno disegni di legge presentati dall'opposizione, che in parte vengono approvati, in parte no. Se per la questione del canale Milano-Cremona-Po ci siamo ridotti agli ultimi giorni, la responsabilità è un po' di tutti.

A B E N A N T E . Poichè sono direttamente interessato ad una questione procedurale, mi associo all'intervento del collega Maderchi e respingo le sue affermazioni, si-

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1972)

gnor Presidente. Non è il caso di drammatizzare!

**P R E S I D E N T E**, *relatore alla Commissione*. Non sono affermazioni, ma la realtà.

**A B E N A N T E**. Lei pensa che sia la realtà, io non lo penso.

**P R E S I D E N T E**, *relatore alla Commissione*. Quando richiamo i mezzi che avete e ai quali non è stato mai posto limite?

**A B E N A N T E**. Ritengo che le sue affermazioni siano un ulteriore tentativo di coercizione del nostro diritto di opposizione per esercitare il quale abbiamo bisogno di una tempestiva conoscenza dei problemi nella loro interezza.

Detto questo, il mio Gruppo si riserva di risollevare la questione in Assemblea nel corso dei dibattiti che andremo a sostenere.

**P R E S I D E N T E**, *relatore alla Commissione*. Respingo le osservazioni, fermo restando il vostro diritto di sollevare tutte le questioni che vorrete sollevare.

**M A Z Z E I**. Vorrei per un attimo sdrammatizzare il clima che si è creato e che credo sia dovuto più che altro ad un equivoco.

Ci troviamo di fronte ad un disegno di legge con termini obiettivamente molto ristretti; e debbo dire che, in queste condizioni, è chiaro che non possiamo svolgere l'esame che sarebbe necessario, cioè in una visione globale non solo del sistema delle idrovie, ma dei trasporti in generale. Debbo peraltro aggiungere che proprio la sua dichiarazione, signor Presidente, che accoglie la richiesta del collega Cebrelli di dar luogo ad una discussione approfondita alla presenza dei Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, è quella che mi porta ad esprimere un parere favorevole all'accoglimento del disegno di legge; perchè l'affermazione che quest'opera sia, tutto sommato, da completarsi anche nell'interesse del Mezzogiorno, mi lascia molto perplesso per non dire qualcosa di più.

Ritengo che il problema dei trasporti sia importantissimo per il Mezzogiorno, al fine di ridurre la perifericità di certe zone rispetto ai mercati. Ci troviamo inseriti in una realtà europea che tende a spostare sempre più verso il Nord il centro di questi mercati; e solo in una visione globale i problemi del Mezzogiorno possono trovare tutela, altrimenti ritorniamo alle mistificanti affermazioni che il raddoppio della Firenze-Roma è a favore del Sud, quando invece sappiamo, per esempio, che i raddoppi della Messina-Palermo o della Messina-Siracusa sono ancora di là da venire!

Quindi, solo con questo impegno di rivedere tutta la politica dei trasporti nell'ambito della politica di programmazione, in una visione globale, esprimo l'adesione al presente disegno di legge.

**S A M O N A**. Questo è un disegno di legge che riguarda un caso particolare di una certa area, entro la quale i trasporti di tutti i generi dovrebbero avere una loro organica collocazione, molto ben localizzata. Ritengo più opportuno parlare di piano; e dobbiamo studiare come risolverlo in rapporto ad una globalità di problemi territoriali, che vanno visti nella sede opportuna di un grande complesso quale quello del Po.

Anch'io sono del parere che la discussione debba essere globale, su tutto il sistema dei trasporti, ma incentrata su questo specifico problema.

**M A Z Z E I**. Desidero ribadire quello che ho detto prima, cioè che il sistema del canale Milano-Cremona-Po, evidentemente, andrà visto, per certi aspetti, in relazione al territorio al quale si riferisce; ma è chiaro che dobbiamo valutare gli effetti di questo intervento, che non è da poco, in una visione globale. Mi permetto di dire qualcosa di più; se non staremo attenti, la politica a favore del Mezzogiorno sarà contraddetta da una serie di altri provvedimenti che finiranno con lo svuotare tutti gli interventi realizzati a favore del Mezzogiorno stesso. Quindi, o cerchiamo di armonizzare e di non contraddire la politica di interventi per il

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1972)

Sud, o rimarremo eternamente nella situazione attuale.

LA PENNA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Giustamente qui si è voluto allargare il discorso e ritengo che sia opportuna la proposta fatta dal senatore Ripamonti di sollecitare un dibattito generale sul sistema dei trasporti. E a questo proposito debbo dire, in aggiunta a quanto ha preannunciato l'onorevole Presidente, che mi farò carico anch'io di mettere al corrente i Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e dei lavori pubblici perchè aderiscano al più presto all'invito della Commissione.

Per quanto riguarda il disegno di legge, vorrei osservare che la sua portata è limitata e direi anche che l'approvazione di esso appare indispensabile: si tratta solo di prorogare i termini previsti dall'articolo 9 della legge n. 1549 del 1962, senza compromettere nulla per quanto attiene a qualsiasi politica di intervento che il Parlamento dovesse adottare in materia.

Vorrei anche assicurare il senatore Abenante che in relazione al parere del Consiglio di Stato, su iniziativa dell'ANAS, circa l'attribuzione delle diverse competenze dello Stato e delle Regioni per l'applicazione della legge n. 865, il Governo sta predisponendo misure che possono chiarire tutta la materia.

ABENANTE. La ringrazio.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Tutti i termini previsti dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, sono prorogati fino al 31 dicembre 1977.

ABENANTE. Dichiaro che ci asterremo dalla votazione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:**

**« Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche » (499)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella seduta del 13 dicembre scorso la discussione del disegno di legge fu rinviata, su richiesta del senatore Abenante, per consentire ai componenti della Commissione un più meditato esame del problema.

SANTALCO, *relatore alla Commissione*. Poichè ritengo che la volta scorsa la discussione generale sia stata esaurita, propongo di passare senz'altro all'esame dell'articolato.

ABENANTE. Mi associo alla richiesta del relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo, ora, all'esame degli articoli, di cui do lettura:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*(Tipi di strutture e norme costruttive)*

In tutti i Comuni della Repubblica gli edifici pubblici o privati, con sette o più

piani entro e fuori terra, debbono essere costruiti con ossatura portante in cemento armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali.

Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi dai precedenti — con esclusione delle costruzioni in muratura — per edifici con quattro o più piani entro e fuori terra, l'idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.

Tutti gli edifici sia pubblici che privati debbono essere realizzati in osservanza delle norme costruttive che saranno fissate con successivo decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tale decreto dovrà essere emanato entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

**A B E N A N T E .** Il secondo comma dell'articolo 1 mi lascia alquanto perplesso, laddove si legge che per edifici con quattro o più piani, entro o fuori terra, è necessaria una dichiarazione del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Una norma siffatta, in considerazione della già notevole attività che svolge il Consiglio superiore dei lavori pubblici, rappresenterebbe un ostacolo per molte costruzioni o intralchiere addirittura la stessa attività del Consiglio superiore, il quale dovrebbe esaminare ogni progetto, anche di poca importanza, che fosse però difforme da quanto stabilito al primo comma di questo stesso articolo. Ritengo, invece, che sia possibile prevedere a livello regionale un organo tecnico del Ministero dei lavori pubblici che controlli la conformità della progettazione alle esigenze particolari della zona su cui si vuol costruire.

Desidero, inoltre, richiamare l'attenzione della Commissione sul terzo comma di questo stesso articolo, perchè vorrei che mi fosse chiarito il motivo per cui il decreto del Ministro dei lavori pubblici deve essere emesso di concerto con il Ministro dell'interno, sentito sempre il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Credo che tale concerto

sia inutile perchè non ci troviamo di fronte ad interventi eccezionali in zone colpite da terremoti o cataclismi, si tratta soltanto di procedere alla costruzione di normali edifici.

**S A M O N A .** In Giappone, dove vi è una situazione analoga alla nostra, esiste un regolamento molto dettagliato per le zone sismiche, per cui non vi è bisogno che di controlli puramente formali; per qualunque altezza vi sono regole precise, dimensionamenti precisi, quantità esatte di ferro e di calcestruzzo, quindi tutto si svolge in maniera straordinariamente rapida, anche per edifici di quaranta piani, senza dover ricorrere al controllo di un organo centrale. Anche in Italia una regolamentazione altrettanto precisa potrebbe essere controllata da un ingegnere del Genio civile o della Regione e, scondo me, non vi sarebbe bisogno di controlli da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

**N O È .** Intervengo su questa ultima affermazione del senatore Samonà. Ho avuto modo di lavorare in zone dove vi è una sismicità molto forte; il problema fondamentale è la individuazione del valore della accelerazione orizzontale. Un qualunque edificio è soggetto alla forza di gravità, cioè ad una forza verticale; quando subentra un terremoto interviene una nuova componente orizzontale che insiste in una certa percentuale: la determinazione di questa percentuale richiede però degli studi e dei controlli a carattere specialistico.

**S A M O N A .** Lo so, ma si può compilare una tabella...

**N O È .** Insisto nel dire che è una questione estremamente complessa. La componente a cui ho accennato ha valori che vanno da 0,10-0,20 fino a 0,30 e, naturalmente, la variazione di detti valori comporta anche una notevole variazione del costo dell'opera. Poi vi sono problemi difficilissimi da risolvere come ad esempio l'adattamento della struttura e delle caratteristiche dell'edificio alle fondazioni, e così via.

Per concludere, le costruzioni nelle zone sismiche rientrano proprio tra quei casi in cui occorre l'intervento di organi e di persone specializzati, perchè i problemi che casi del genere comportano non possono essere risolti con delle tabelle.

C R O L L A L A N Z A . Credo che la proposta del senatore Abenante possa essere accettata. Le Regioni possono benissimo avvalersi di quegli organi che sono passati alle loro dipendenze per le opere pubbliche di carattere locale, cioè di quei Comitati tecnici di cui fanno parte tecnici qualificati che sono perfettamente in grado di esaminare i diversi casi e di dare, o non, l'autorizzazione per una determinata costruzione.

A L E S S A N D R I N I . Onorevole Presidente, mi permetto di fare una osservazione soltanto: il Parlamento italiano fa leggi nelle quali gli elementi tecnici prevalgono su quelli politici, giuridici e amministrativi. Noi dovremmo avere organi scientifici del Governo tanto preparati da essere in grado di tradurre essi stessi le norme specifiche in regolamenti, senza ricorrere al Parlamento.

Detto questo, non mi sento di intervenire sul merito del provvedimento; aggiungo soltanto che sarebbe opportuno richiamare l'attenzione del Governo e anche dei Presidenti delle Camere sulla necessità di una soluzione pratica, concreta, dinamica dei problemi che nascono da un certo tipo di provvedimenti, i quali esigono una competenza scientifica, più che giuridica e amministrativa.

P R E S I D E N T E . Concordo con le osservazioni del senatore Alessandrini. Sono dell'opinione che si dovrebbe dare una delega permanente al Governo per legiferare in materie tecniche, come quella al nostro esame.

S A N T A L C O , *relatore alla Commissione*. Sono molto perplesso di fronte alla proposta di emendamento del senatore Abenante, perchè l'articolo si riferisce a casi sporadici, cioè stabilisce che in tutti i co-

muni della Repubblica gli edifici pubblici o privati, con sette o più piani entro e fuori terra, debbono essere costruiti con ossatura portante in cemento armato normale e pre-compresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, e soltanto quando vengano usati sistemi costruttivi diversi dai precedenti, cioè sistemi costruttivi che non siano previsti dal primo comma, interviene il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Per quel che riguarda i Comitati regionali, non intendo certamente sottovalutarli; in Sicilia, ad esempio, vi è proprio un comitato tecnico del Provveditorato alle opere pubbliche di cui fanno parte professionisti di indubbio valore — mi guarderei bene dal sostenere il contrario — che però non sono specialisti. Non abbiamo un organo scientificamente preparato che possa dare direttive di carattere generale. Quindi, per questi motivi, ritengo di non poter aderire all'emendamento del senatore Abenante, modificativo del secondo comma dell'articolo.

L A P E N N A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei far presente che la limitazione introdotta è dettata soltanto dalla necessità di rendere più rigoroso il controllo. La stessa relazione al disegno di legge dichiara che la suddivisione delle località colpite da terremoto in zone di prima e di seconda categoria è da considerarsi superata. In effetti, si appalesa sempre più necessario un aggiornamento delle norme sismiche; a tale aggiornamento si provvederà a mano a mano che i lavori e gli studi, attualmente in corso di svolgimento da parte di una commissione di esperti del Ministero dei lavori pubblici, saranno portati avanti.

Per quanto riguarda il problema dell'altezza degli edifici, si è arrivati alla conclusione che le strutture in cemento armato portante non devono comportare preoccupazioni, mentre gli altri sistemi costruttivi, come ad esempio quello a pannelli portanti, preoccupano ancora, perchè non si conoscono bene gli effetti che il sisma può avere su di essi.

Per tutti questi motivi, dunque, si è ritenuto di dover rendere molto più rigoroso il

controllo portandolo al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

**S A M O N A .** In Italia si sono tenuti diversi convegni sull'argomento, di cui uno internazionale a Messina, nel corso del quale si è sostenuto che le case alte oltre i 20 piani sono costruibili purchè le strutture siano adeguate. A Messina non si attende che il momento di poter costruire edifici alti, perchè attualmente le costruzioni così come sono eseguite, con limiti di altezza, sono anti-economiche. Una volta che si presentasse l'opportunità di costruire edifici alti con strutture adeguate, vorremmo ritardare i lavori o paralizzare il Consiglio superiore dei lavori pubblici con l'invio di migliaia di richieste, con una pioggia di progetti? Mi sembra assurdo, a meno che il Consiglio superiore non disloci una sua sezione a Messina. Ricordiamoci quanto è avvenuto per i piani regolatori la cui competenza, soltanto in seguito a una dura battaglia, è stata decentrata; ricordiamoci che le risposte a tali piani arrivavano dopo anni, perchè il Consiglio superiore aveva una valanga di progetti di piano che non riusciva, e non riesce, ad evadere mai; quindi, pensiamoci bene e cerchiamo di fare cose che abbiano conseguenze logiche.

**N O È .** Il numero delle costruzioni è limitato e ciò toglie qualsiasi preoccupazione. Vorrei peraltro fare un esempio idoneo a chiarire, forse definitivamente, questo problema.

Tutti noi ricordiamo il terribile terremoto di Agadir; in quel caso vi furono moltissimi morti perchè si era incominciato con la prefabbricazione pesante, fatta, cioè, con pannelli di cemento armato; ma i pannelli — costituiti di ottimo cemento armato — sono collegati fra loro in modo labile, tanto è vero che, dopo quel terremoto, è sorto il grosso problema, in tutto il mondo, se continuare a usare o meno questo tipo di fabbricazione. Questo è un caso tipico che non possiamo risolvere in altro modo se non attraverso il Consiglio superiore.

**A B E N A N T E .** Dopo queste argomentazioni di carattere tecnico non riesco ancora a convincermi della necessità di non sostenere l'emendamento, perchè mi dovete spiegare come mai il Provveditorato generale alle opere pubbliche, nell'articolo 2, è abilitato a intervenire e a dare parere per le opere di consolidamento, mentre per quanto riguarda queste deroghe si deve ricorrere al Consiglio superiore dei lavori pubblici. Allora, poichè nell'articolo c'è una delega al Governo che deve emanare le norme, è evidente che il funzionario del Provveditorato alle opere pubbliche e del Genio civile attuerà quelle norme; capisco che le norme siano emanate dal Ministro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ma una volta emanate le norme, un funzionario, a livello regionale o provinciale, può benissimo attuarle, senza sovraccaricare di compiti il Consiglio superiore.

**M A Z Z E I .** Cerchiamo di capire meglio come stanno le cose. Con il primo comma stabiliamo che in tutti i comuni della Repubblica italiana gli edifici, pubblici o privati, di una certa altezza, sette o più piani entro o fuori terra, devono essere costruiti in una certa maniera, cioè in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali.

Con il secondo comma si ipotizza un altro caso tecnico-costruttivo che, fra l'altro, esclude la costruzione in muratura, quindi ai primi due o tre casi dobbiamo aggiungere anche quello in muratura. Praticamente sono compresi tutti i sistemi attuali. Per la nuova, eventuale tecnica costruttiva, si richiede il parere del Consiglio superiore ed è chiaro che il benessere di quest'ultimo sulla nuova tecnica sarà norma valida anche per i casi successivi. Quella che rappresenta una più minuta tecnica costruttiva, la deleghiamo al regolamento. Il senatore Abenante accennava all'articolo 2; qui c'è una ipotesi completamente diversa; nei territori comunali o loro parti, dove c'è stato il consolidamento, oltre alla licenza del sindaco — e cioè ferme restando tutte le norme di cui all'articolo 1 — ci vuole una autorizzazione del Genio civile...

8ª COMMISSIONE

7º RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1972)

A B E N A N T E . Genio civile che in questo caso diventa abilitato e capace!

M A Z Z E I . No, è un'aggiunta di una autorizzazione particolare alla licenza edilizia che viene rilasciata dal sindaco. Quindi non è che il Genio civile sia autorizzato in questo ad autorizzare una nuova tecnica, ma si vuole esaminare in concreto anche una nuova possibilità.

C R O L L A L A N Z A . Ho dichiarato d'essere favorevole all'emendamento presentato dal senatore Abenante partendo dal concetto che il terzo comma è quello che fissa le norme di carattere generale. Ne deriverebbe che il primo comma, in base alle norme del terzo, lascerebbe agli uffici del Genio civile il potere di approvare i singoli progetti in base a determinate norme. Vi può essere il caso di un tecnico che concepisce una nuova struttura, che scopre un nuovo criterio costruttivo; in questo caso c'è già un esame di secondo grado, rispetto al Genio civile, che è rappresentato dal comitato tecnico, formato da tecnici i quali, o si sentono loro in condizione di esprimere un parere, oppure lo rimettono al Consiglio superiore dei lavori pubblici. Quindi prevedo che in casi eccezionali la nuova struttura possa andare a finire al Consiglio superiore, ma soltanto nel caso in cui il comitato tecnico trovi tale nuova struttura di una portata talmente rivoluzionaria che non si tratti più di una semplice modifica dei principi generali. Se fissiamo questa gerarchia, allora veramente diventa eccezionale il ricorso al Consiglio superiore e non cadiamo negli errori che sono stati commessi, per esempio, nella legge-ponte, dove incontriamo assurdità di questo tipo: mentre si demanda ai comitati tecnici amministrativi l'approvazione dei piani particolareggiati, per le deroghe riguardanti l'altezza di un fabbricato rispetto a quello vicino occorre il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Quando venne varata la legge-ponte feci presenti queste enormità per cui, mentre i piani particolareggiati erano di competenza dei provveditorati alle opere pubbliche, tranne che per un certo numero di comuni riportato in un articolo di quel provvedimento, le lottiz-

zazioni dovevano avere il nulla osta del Consiglio superiore. Ecco perchè occorre fissare criteri di ordine generale. Sono d'accordo sul fatto che i disegni di legge che riguardano norme tecniche dovrebbero ricevere lo « spolverino » della nostra approvazione perchè si dovrebbe pensare che sono il frutto di una elaborazione, di una maturazione compiuta da tecnici cui noi, che non siamo tecnici, nulla possiamo aggiungere. Ma quando si tratta di procedure, a me sembra che ci si debba preoccupare che esse siano le più semplificate e decentrate possibile. In definitiva, la gerarchia dovrebbe essere questa: norme generali, al Ministero e al Consiglio superiore dei lavori pubblici; approvazione dei singoli progetti in base a quelle norme, al Genio civile; approvazione di nuove strutture che abbiano una portata diversa, al comitato tecnico ed eventualmente, se queste nuove strutture sono di portata rivoluzionaria ed eccezionale, al Consiglio superiore. In questo modo, salvo formulare in altro modo l'articolo, credo che si riesca ad ottenere il risultato migliore.

N O È . Onorevole Presidente, ho sentito fare affermazioni che non sono in sintonia con la realtà tecnica di oggi. In un momento in cui diciamo che gli indirizzi devono essere industrializzati e innovati, non possiamo lasciar fuori certe tecniche nuove. Ricordo ancora Agadir e le responsabilità che sono derivate da quel grosso fatto sismico. Nel caso di una zona sismica si deve andare assolutamente ad un'analisi superiore. Torneo a ripetere che i casi sono molto pochi: badate che sta diventando normale avere l'approvazione, anche per le zone non sismiche, dei nuovi ritrovati.

S A N T A L C O , *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, si tratta di un problema di estrema delicatezza e di gravissima responsabilità: ne va di mezzo la vita dei cittadini e pertanto non mi sento di aderire all'emendamento del senatore Abenante.

L A P E N N A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Confermo che ancora oggi, proprio a livello di Consiglio superio-

8ª COMMISSIONE

7º RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1972)

re dei lavori pubblici, si stanno conducendo studi, che via via vengono approfonditi, sui sistemi di controllo delle costruzioni nei luoghi sismici. In effetti quello che dice il senatore Samonà può essere facilmente condiviso, in quanto oggi per le opere con osatura portante in cemento armato non vi sono più limiti, tanto è vero che il provvedimento in esame, rispetto alla legge in vigore, liberalizza il sistema costruttivo. La scienza e la tecnica ormai ci danno completa sicurezza in questo campo, e soltanto in riferimento a questa sicurezza si può condividere il richiamo alle responsabilità di cui parlava il relatore senatore Santalco.

Passando a considerare altri tipi di costruzione — escludendo la muratura tradizionale che è ormai proibita, in quanto è stato dimostrato che è assolutamente inidonea — ve ne sono di nuovi, come ad esempio quello a pannelli portanti, sui quali, però, il Consiglio superiore ha ritenuto di non avere ancora sufficienti elementi per un giudizio definitivo. Ne discende che non possiamo ritenere che al Genio civile o ai Provveditorati esistano tecnici di livello superiore al Consiglio che possano dare un siffatto giudizio e, allora, ai fini della sicurezza, non possiamo che attenerci a quel rigoroso e severo esame che lo stesso Consiglio superiore ha ritenuto opportuno, scoraggiando quasi i nuovi tipi costruttivi, fino a quando gli esperti non avranno espresso il loro giudizio.

Questo è il concetto ispiratore della norma che, però, non esclude una nostra apertura di fronte ai nuovi sistemi che possano affermarsi.

**P R E S I D E N T E .** Vediamo di concludere.

Il senatore Abenante ha presentato all'articolo 1 il seguente emendamento, tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio », le altre: « rilasciata dalla Regione, sentito il parere del Provveditorato alle opere pubbliche ».

Lo metto ai voti.

*(Non è approvato).*

Il senatore Abenante ha, inoltre, presentato un altro emendamento tendente a sopprimere al terzo comma, le parole: « di concerto con il Ministero dell'interno ».

Lo metto ai voti.

*(Non è approvato).*

È stato, inoltre, presentato dal relatore, senatore Santalco, il seguente emendamento, tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo 1, le parole: « e potrà essere successivamente modificato con la medesima procedura, ogniqualvolta occorra, per aggiornarlo al progredire della conoscenza dei fenomeni sismici ».

**A B E N A N T E .** A me sembra che l'emendamento aggiuntivo sarebbe meglio collocato subito dopo le parole con cui si stabilisce che tutti gli edifici, sia pubblici che privati, debbono essere realizzati in osservanza delle norme costruttive che saranno fissate con successivo decreto del Ministro dei lavori pubblici; a questo punto possiamo introdurre una formula che esprima il concetto dell'emendamento proposto dal relatore.

**M A D E R C H I .** Mi sembra preferibile la collocazione e più completa la dizione del senatore Santalco.

**P R E S I D E N T E .** Metto dunque ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Santalco, di cui ho già dato lettura.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

*(È approvato).*

Art. 2.

*(Abitati da consolidare)*

In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali sia intervenuto o intervenga lo Stato per opere di consolidamento di abitato, nessuna opera e nessun lavoro pos-

sono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio del genio civile.

Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore regionale alle opere pubbliche che decide con provvedimento definitivo.

(È approvato).

## TITOLO II

### NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE

#### Capo I

#### NUOVE COSTRUZIONI

##### Art. 3.

(Opere disciplinate e gradi di sismicità)

Le norme di cui agli articoli seguenti disciplinano, nelle zone sismiche che sono indicate nel decreto interministeriale di cui all'articolo 1, tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, salvo quelle disciplinate da leggi speciali.

Alle suddette zone sismiche sono attribuiti gradi di sismicità *S*, compresi tra 7 e 12.

Con il decreto di cui all'articolo 1 sono fissate le modalità di applicazione tecnica delle norme generali di progetto stabilite nella presente legge.

(È approvato).

##### Art. 4.

(Sistemi costruttivi)

Gli edifici possono essere costruiti con:

a) struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;

b) struttura a pannelli portanti;

c) struttura in muratura;

d) struttura in legname.

(È approvato).

##### Art. 5.

(Altezza massima degli edifici)

L'altezza dei nuovi edifici, salve eventuali maggiori limitazioni stabilite da regolamenti locali, definita dalla massima differenza di livello tra la linea di gronda ed il terreno, ovvero, ove esista, il piano del marciapiede stradale al filo degli edifici stessi, non può superare i valori di cui alla seguente tabella A:

TABELLA A

TIPO di struttura	N. piani	GRADO SISMICITÀ	
		$S \leq 9$	$S > 9$
Muratura . . . .	1	4.00	4.00
Muratura . . . .	2	7.50	7.50
Muratura . . . .	> 2	11.00	7.50
Pannelli portanti .	—	25.00 m.	25.00 m.
Intelaiatura . . .	Nessuna limitazione		

Nelle strade o terreni in pendio le altezze massime di cui alla tabella A possono raggiungere i valori di cui alla tabella B purchè la media generale delle altezze delle fronti non superi i limiti di cui alla tabella A stessa:

TABELLA B

TIPO DI STRUTTURA	N. piani	GRADO SISMICITÀ	
		$S \leq 9$	$S > 9$
Muratura . . . .	1	4.50	4.50
Muratura . . . .	2	8.00	8.00
Muratura . . . .	> 2	12.00	8.00
Pannelli portanti .	—	26.00 m.	26.00 m.
Intelaiatura . . .	Nessuna limitazione		

È consentita la realizzazione di piani cantinati o seminterrati, secondo le limitazioni di cui alla seguente tabella C:

TABELLA C

TIPO DI STRUTTURA	Piani cantinati o seminterrati	Altezza massima complessiva dei cantinati
Muratura . . . .	1	4.00 m.
Pannelli portanti .	2	8.00 m.
Intelaiatura . . .	Nessuna limitazione	

Per le costruzioni a pannelli portanti ove sia prevista la realizzazione di due piani cantinati le altezze massime di cui alle tabelle A e B sono diminuite di metri 3.

(È approvato).

## Art. 6.

(Limitazione delle altezze in funzione delle larghezze delle strade)

Quando un edificio, con qualsivoglia struttura sia costruito, prospetta su spazi nei quali sono comprese o previste strade, fermi restando i limiti fissati dall'articolo precedente, e fatte salve le eventuali maggiori limitazioni previste nei regolamenti locali, la distanza tra il fronte dell'edificio e il ciglio opposto della strada non deve essere inferiore a metri dieci; l'altezza massima  $h$  per ciascun fronte dell'edificio stesso non deve superare quella derivante dalla formula:

$$h = \sqrt{\frac{2L}{\alpha} + \frac{4A}{\beta}}$$

ove:

$L$  = larghezza stradale;

$A$  = larghezza dell'eventuale arretramento;

$\alpha$  = 0,028;

$\beta$  = 0,018.

Agli effetti del presente articolo deve intendersi:

a) per fronte dell'edificio, il contorno della proiezione in pianta dell'edificio stesso, escluse le sporgenze di cornice e balconi aperti;

b) per strada, l'area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni e dei veicoli nonchè lo spazio inedificabile non cintato aperto alla circolazione pedonale;

c) per ciglio, la linea di limite della sede stradale e dello spazio di cui al punto b);

d) per sede stradale, la superficie formata dalla carreggiata, dalle banchine e dai marciapiedi.

Qualora un edificio presenti piani arretrati, le prescrizioni del presente articolo si applicano separatamente alle fronti dei singoli piani.

(È approvato).

## Art. 7.

(Edifici contigui)

Due edifici non possono essere costruiti a contatto, a meno che essi non costituiscano un unico organismo statico con la completa solidarietà strutturale.

Nel caso in cui due edifici contigui formino organismi statici indipendenti, essi, in deroga a quanto prescrive l'articolo 873 del codice civile, devono essere distanti fra loro di:

$$d(h) = \frac{h}{100}$$

ove  $d(h)$  è la distanza fra due punti affacciati, posti alla quota  $h$  a partire dal piano di spiccato delle strutture in elevazione.

La stessa distanza minima deve adottarsi anche in corrispondenza dei giunti di dilatazione di uno stesso edificio.

(È approvato).

Dopo l'articolo 7 il senatore Santalco propone di inserire un articolo 7-bis del seguente tenore: « Salvo quanto prescritto dagli articoli precedenti, chi costruisce un nuovo edificio, ove lo costruisca in contiguità, deve osservare, dall'eventuale edificio preesistente, una distanza non inferiore ad un terzo dell'altezza del fabbricato più alto, con un minimo di metri 6. Analogamente, ove lo costruisca sul confine, deve osservare una di-

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1972)

stanza dal confine stesso non inferiore a un terzo dell'altezza del fabbricato, con un minimo di metri 3 ».

A B E N A N T E . Non riesco a capire dove questa norma si colloca e i motivi per cui viene posta.

S A N T A L C O , *relatore alla Commissione*. Non ne faccio una questione di principio; ritenevo, comunque, di dare un contributo. Poichè sembra che possano sorgere dubbi, non ho difficoltà a ritirare l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7.

(È approvato).

Art. 8.

(*Terreni edificatori*)

Per le costruzioni su pendii le indagini devono essere convenientemente estese al di fuori dell'area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi.

È vietato costruire su terreni di fondazione suscettibili di liquidazione per azione dinamica o di elevata compressibilità.

Devono essere esaurientemente accertate le caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di fondazione e cioè dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondità alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumono valori significativi ai fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi.

(È approvato).

Art. 9.

(*Edifici in muratura*)

S'intendono per costruzioni in muratura quelle nelle quali la muratura ha funzione portante.

Esse devono presentare adeguate caratteristiche di solidarietà fra gli elementi strut-

turali che le compongono e di rigidezza complessiva. In particolare devono soddisfare ai requisiti precisati nel decreto di cui all'articolo 1.

Per tali costruzioni non è richiesto un calcolo di verifica alle azioni sismiche.

(È approvato).

Art. 10.

(*Edifici con struttura a pannelli portanti*)

S'intendono per strutture a pannelli portanti quelle formate con l'associazione di pannelli verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera.

Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate in calcestruzzo pieno od alleggerito, semplice, armato normale o pre-compresso, presentare giunzioni eseguite in opera con calcestruzzo o malta cementizia, ed essere irrigidite da controventamenti opportuni, costituiti dagli stessi pannelli verticali sovrapposti o da lastre in calcestruzzo realizzate in opera; i controventamenti devono essere orientati almeno secondo due direzioni distinte.

Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare un organismo statico capace di assorbire le azioni sismiche di cui all'articolo 13.

La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi deve essere assicurata da armature metalliche.

L'idoneità di tali strutture deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio.

(È approvato).

Art. 11.

(*Edifici con strutture intelaiate*)

S'intendono per strutture intelaiate quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente.

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1972)

In esse potranno essere compresi elementi irrigidenti costituiti da:

a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso;

b) elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso.

Gli elementi irrigidenti devono essere opportunamente collegati alle intelaiature della costruzione in modo che sia assicurata la trasmissione delle azioni sismiche agli irrigidimenti stessi.

Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo da assorbire le azioni sismiche di cui all'articolo 13.

Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono essere efficacemente collegate alle aste della struttura stessa.

Nel decreto interministeriale di cui all'articolo 1 sono specificate le modalità tecniche relative.

(È approvato).

#### Art. 12.

##### (Disposizioni per le fondazioni)

Il piano di posa delle fondazioni deve in ogni caso essere posto al di sotto della coltre di terreno vegetale o di terreno superficiale ricco di sostanza organica.

Nei terreni a grana fina il suddetto piano di posa deve essere spinto in profondità fino a superare almeno la zona entro la quale risultino apprezzabili le variazioni stagionali del contenuto naturale d'acqua; ciò indipendentemente dai risultati dei calcoli di cui all'articolo 16.

Il tipo di fondazione da adottare in relazione alle caratteristiche dei terreni e del manufatto deve essere scelto dal progettista in base ai calcoli di cui all'articolo 16 con le seguenti prescrizioni:

a) le strutture di fondazione, specie se sorrette da pali, devono essere collegate tra loro da un reticolo di travi resistenti in ogni direzione;

b) nelle fondazioni su pali questi devono avere una armatura estesa a tutta la

lunghezza e collegata a quella della struttura in elevazione.

Le fondazioni degli edifici in muratura possono essere realizzate con muratura ordinaria purchè si disponga sul piano di posa un cordolo di calcestruzzo armato.

(È approvato).

#### Art. 13.

##### (Azioni sismiche)

L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle azioni orizzontali, ai momenti torcenti, alle azioni ribaltanti, ed alle azioni verticali, definite rispettivamente ai successivi paragrafi a), b), c) e d).

I simboli usati sono raccolti nel seguente elenco:

##### Elenco dei simboli

B	massima dimensione della pianta dell'edificio nella direzione delle forze orizzontali applicate;
C	coefficiente adimensionale dipendente dal periodo del primo modo di vibrazione dell'edificio;
D	massima dimensione della pianta dell'edificio, nella direzione ortogonale alle forze orizzontali applicate;
F <sub>n</sub>	forza orizzontale applicata alla quota del solaio del piano « n »;
G <sub>n</sub>	somma del peso proprio del piano « n » e del sovraccarico permanente su di esso gravante;
h <sub>n</sub>	quota del piano « n » dal piano di spiccato dalle fondazioni;
K <sub>1</sub> , K <sub>2</sub>	coefficiente adimensionale dipendente dal sistema costruttivo;
M <sub>in</sub>	momento torcente agente al piano « n »;
N	numero totale dei piani;
Q <sub>n</sub>	sovraccarico accidentale al piano « n »;
s	coefficiente adimensionale dipendente dalla funzione a cui sono adibiti i locali del piano in esame;

$$W_n = G_n + s Q_n$$

$$W = \sum_{n=1}^N W_n$$

S grado di sismicità;

$\alpha$  coefficiente adimensionale dipendente dalle caratteristiche del terreno e del tipo di fondazione;

$\lambda$  coefficiente adimensionale dipendente dalle grandezze B e D.

a) *Azioni orizzontali.*

Le azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso l'introduzione di due sistemi di forze orizzontali agenti non contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali.

Per ciascun sistema si definisce la risultante F come segue:

$$F = \frac{S - 2}{100} \alpha C K_1 W.$$

Il coefficiente necessario per il calcolo di W assume i valori segnati nella tabella che segue:

TABELLA 1

LOCALE	Coefficiente s
Locali d'abitazione, ufficio, coperture . . . . .	0,33
Locali pubblici, suscettibili di affollamento (negozi, ristoranti, caffè, banche, aule scolastiche, caserme, ospedali, eccetera) . . . . .	0,50
Locali pubblici suscettibili di grande affollamento (sale per spettacoli, chiese, tribune, eccetera), archivi, magazzini, biblioteche e contenitori, scale, eccetera . . . . .	1,00

Qualora i locali di uno stesso piano siano adibiti a funzioni diverse, il calcolo di W è eseguito separando i termini cui compete un diverso valore di s.

I valori dei coefficienti S, C,  $\alpha$  e  $K_1$  sono fissati nel decreto interministeriale di cui all'articolo 1.

La risultante F è distribuita fra i singoli piani dell'edificio con la formula:

$$F_n = \frac{F W_n h_n}{\sum_{n=1}^N W_n h_n}$$

In corrispondenza del solaio più alto la relativa forza  $F_n$  deve essere raddoppiata.

Il punto di applicazione delle forze  $F_n$  coincide con la proiezione sul solaio del piano n del baricentro della massa  $W_n$ .

b) *Momenti torcenti.*

Ad ogni piano deve essere considerato il momento torcente  $M_{tn}$  dovuto alle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non minore di

$$M_{tn, \min} = \left( \sum_{n=1}^N F_i \right) \lambda D$$

I valori di  $\lambda$  sono fissati nel decreto di cui all'articolo 1.

c) *Azione ribaltante.*

Per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli sforzi normali provocati dall'effetto ribaltante delle azioni sismiche orizzontali devono essere amplificati attraverso un coefficiente  $K_2$  i cui valori sono stabiliti nel decreto di cui all'articolo 1.

d) *Azioni verticali.*

Non si tiene conto in genere delle azioni sismiche verticali; per le strutture di grande luce o di particolare importanza, agli effetti di dette azioni, deve svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica o sperimentale.

(È approvato).

Art. 14.

(Costruzioni di tipo particolare)

Per le costruzioni di tipo particolare, per le quali non esistano apposite leggi speciali ed alle quali non risultino applicabili in tutto o in parte le presenti norme, si pre-

8ª COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1972)

scrive una analisi teorica o sperimentale del comportamento dinamico secondo i criteri che sono fissati nel decreto di cui all'articolo 1.

(È approvato).

Art. 15.

(Verifica delle strutture)

L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui all'articolo 13 è effettuata tenendo conto della ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell'intera struttura.

Si devono verificare detti elementi resistenti per le possibili combinazioni degli effetti sismici con le altre azioni esterne, ad eccezione del vento, considerando per queste ultime gli interi sovraccarichi accidentali.

Le tensioni di esercizio che si destano per tali condizioni di carico devono essere contenute entro i limiti ammessi dalle norme o regolamenti vigenti all'atto esecutivo, facendo riferimento, quando siano previste, alle condizioni di carico eccezionale.

(È approvato).

Art. 16.

(Verifica delle fondazioni)

I calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate come disposto dall'articolo 13.

Ai fini dell'eventuale calcolo dei cedimenti non è necessario tenere conto delle azioni sismiche.

In tutti i calcoli relativi alla fondazione si assumono valori particolarmente prudentziali delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni, quali possono dedursi dalle prove geotecniche.

Nel calcolo dei muri di sostegno la spinta viene assunta pari a quella agente in assenza di azioni sismiche maggiorata in relazione all'altezza del muro e alle caratteristiche dei

terreni di fondazione ed a tergo del muro stesso, secondo quanto è stabilito nel decreto di cui all'articolo 1.

Per i fronti di scavo libero, a carattere definitivo, devono eseguirsi le relative verifiche di stabilità, tenendo conto delle azioni sismiche orizzontali come disposto dal primo comma.

(È approvato).

Art. 17.

(Deroghe)

Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle presenti norme quando sussistano ragioni particolari dovute: al tipo di struttura, alla sua funzionalità o ad esigenze urbanistiche ed architettoniche che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza.

Possono altresì essere concesse deroghe quando lo studio dei terreni e delle strutture è stato condotto con metodi più affinati di quelli prescritti nelle presenti norme.

Le deroghe sono concesse dal Ministero dei lavori pubblici, previa apposita istruttoria da parte dell'Ufficio del genio civile competente e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

**A B E N A N T E .** A mio giudizio questo articolo è inutile, in quanto, essendovi stabilita la procedura del ricorso al Consiglio superiore dei lavori pubblici, il discorso su queste deroghe diventa incomprensibile. Infatti, ipotizziamo che un tale faccia una progettazione conforme all'ipotesi di deroga prevista dall'articolo 17; costui si dovrà rivolgere al Consiglio superiore dei lavori pubblici che valuterà, sulla base delle risultanze e delle acquisizioni tecnico-costruttive...

**L A P E N N A ,** sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Lo riconferma nell'ultimo comma.

**A B E N A N T E .** Ed è per questo che non è necessario. Già è detto al secondo comma dell'articolo 1 che chi non costruisce secondo le modalità di cui al primo comma deve rivolgersi al Consiglio superiore. Insomma

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1972)

ma qui ci troviamo di fronte ad un disegno di legge complicatissimo; bastava un solo articolo, il primo, senza entrare in tutta la casistica che segue. Giustamente l'onorevole Sottosegretario ci ha fatto rilevare che ci troviamo in una fase di evoluzione dei sistemi costruttivi, ma anche in una fase di evoluzione delle acquisizioni tecniche del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per cui quando poi parliamo di deroghe, quando troviamo, all'articolo 10, la definizione della struttura a pannelli portanti, smentiamo noi stessi. Comunque non ne faccio una questione di principio.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 17.

(È approvato).

Art. 18.

(Piano regolatore)

Tutti i Comuni nei quali sono applicabili le norme di cui al titolo II e quelli di cui all'articolo 2 debbono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adottare un piano regolatore, ovvero adottare una variante al piano regolatore, nel caso di piani già esistenti.

In detto piano regolatore debbono fra l'altro essere previsti, ai fini della presente legge, interventi particolari di risanamento dei vecchi quartieri, a mezzo di appositi piani particolareggiati.

Tutti i Comuni del territorio della Repubblica, colpiti da eventi sismici che abbiano determinato distruzioni superiori al 15 per cento, devono provvedere ad adottare, entro sei mesi dal sisma, un piano regolatore ovvero, ove questo già esista, provvedere alla sua revisione ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Trascorsi i termini fissati dal primo e terzo comma il prefetto, salvo il caso di proroga non superiore a sei mesi concessa dal Ministero dei lavori pubblici su richiesta motivata del Comune, convoca il Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine di 30 giorni.

Decorso quest'ultimo termine il prefetto, d'intesa col provveditore regionale alle opere pubbliche, nomina un commissario per la designazione dei progettisti, o per l'adozione del piano e per i successivi adempimenti.

A questo articolo il relatore propone un emendamento aggiuntivo, al primo comma, quinto rigo, della parola: « generale » dopo le altre: « piano regolatore ».

M A D E R C H I . Onorevole Presidente, desidero sollevare un problema di legittimità costituzionale. A mio parere, questo articolo è incostituzionale, perchè non tratta di materia riservata al Ministero dei lavori pubblici, ma alle Regioni e non si può consentire, attraverso una legge speciale, per giunta di carattere particolare, il recupero di poteri che non spettano più allo Stato, o al Ministero dei lavori pubblici. Questo articolo, quindi, va completamente rivisto, nel senso di affidare alle Regioni l'opportunità di considerare tale problema; nessuna parola di questo articolo 18, poichè trattasi di materia urbanistica, può essere accettata.

L A P E N N A , sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Ma non si tratta di materia urbanistica!

M A D E R C H I . Allora mi spieghi che cos'è, quando si dice: « Tutti i comuni... entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge devono adottare un piano regolatore... »? Questi poteri lo Stato non li ha più: sono stati completamente trasferiti alle Regioni.

S A M O N A . Per rafforzare quanto detto dal senatore Maderchi faccio presente che, al secondo comma, si parla di « risanamento dei vecchi quartieri »; ora, il risanamento, è un compito esclusivo delle Regioni. Qui lo Stato se ne esce con interventi particolari; e gli altri di che tipo sono?

L A P E N N A , sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Sono quelli di competenza regionale.

8ª COMMISSIONE

7º RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1972)

S A M O N A . Allora rientra proprio nella competenza regionale lo stabilire queste cose; volete togliere, forse, alla Regione tale competenza? Stabilire un piano regolatore, e le sue eventuali deroghe o trasformazioni, è un fatto interamente regionale. Come fa lo Stato ad affrontare questioni che sono di carattere assolutamente locale? Possiamo scegliere due strade: o stabiliamo una casistica incredibile, oppure ci rivolgiamo alla Regione.

M A D E R C H I . Onorevole Presidente, sollevo formalmente l'eccezione d'incostituzionalità e chiedo il parere della Commissione competente.

Nel caso in cui questa nostra proposta venisse respinta, avanziamo formalmente richiesta di rimessione all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . La 1ª Commissione, richiesta di parere, ancora non l'ha espresso.

M A D E R C H I . Ma è ovvio; la 1ª Commissione non può darlo!

P R E S I D E N T E . A questo punto, appare opportuno sospendere il seguito della discussione sul disegno di legge, dando mandato ad una Sottocommissione di studiare il modo di superare le difficoltà emerse.

L A P E N N A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'articolo 18 non mi sembra che infirmi la competenza regionale in materia urbanistica. Esso anzi lascia indenne tale competenza relativamente all'approvazione dei piani regolatori, ai poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni, eccetera.

Che cosa dice questo articolo, in una materia che certamente è di competenza dello Stato? ...

M A D E R C H I . No, è stata trasferita alle Regioni.

L A P E N N A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Nell'applicazione,

non nella normativa. Le classi, le zone, le fissa ancora lo Stato, non certo le Regioni.

M A D E R C H I . L'articolo 18 dice che se non provvedono i Comuni, provvede il prefetto! È un criterio borbonico, è stato detto giustamente!

L A P E N N A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'articolo 18 dice testualmente: « Tutti i Comuni nei quali sono applicabili le norme di cui al Titolo II e quelli di cui all'articolo 2 debbono, entro un anno dall'entrata in vigore ... , adottare un piano regolatore ... ».

M A D E R C H I . Una legge nazionale non può più dire questo, perchè la formazione dei piani regolatori, tranne quelli cui si riferiva giustamente il collega Crollanza, è materia di competenza delle Regioni.

Troveremo una formulazione apposita, ma dovremo discuterne.

P R E S I D E N T E . L'articolo mi sembra chiaro. La materia sismica va disciplinata uniformemente in tutta Italia e su essa è competente lo Stato, non c'è discussione.

L A P E N N A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non è possibile che una regione stabilisca che i Comuni colpiti da sismi debbano essere soggetti a certe particolari norme e un'altra regione no.

M A D E R C H I . Ecco perchè bisogna emanare norme tecniche di carattere generale, come giustamente stiamo facendo. Ma non si può intervenire imponendo determinate norme alle Regioni o agli enti che dalle Regioni dipendono.

P R E S I D E N T E . Penso che sia senz'altro opportuno un rinvio della discussione. Proponrei, se la Commissione è d'accordo, di nominare una Sottocommissione...

M A D E R C H I . In questo caso, gradirei che della Sottocommissione facessero

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1972)

parte anche membri della Commissione affari costituzionali, perchè si tratta di materia estremamente delicata, che non riguarda soltanto la competenza della nostra Commissione.

**P R E S I D E N T E .** La Sottocommissione dovrà tener conto del parere della 1<sup>a</sup> Commissione; essa approfondirà lo studio degli articoli 18 e seguenti, alla luce delle osservazioni fatte, e riferirà in una pros-

ma seduta; sarà composta, come di consueto, dai rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari.

Poichè nessuno domanda di parlare, il seguito della discussione è rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,30.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*  
Dott. FRANCO BATTOCCHIO